



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

Testo licenziato dalla Prima Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N. 351
d'iniziativa della Giunta regionale
(DGR 9/DDL del 8 settembre 2025)

Licenziato il **24 settembre 2025** nella seduta n. **190**
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 28	23	5	
Maggioranza richiesta	n. 15			

Relatore in Aula: il consigliere Luciano SANDONÀ
Controrelatore in Aula: la consigliera Vanessa CAMANI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

Relazione

Relatore: il consigliere Luciano SANDONA

*Signor Presidente, colleghi consiglieri,
ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto si prevede che, nel caso di mancata approvazione del bilancio di Previsione entro l'anno, il Consiglio regionale possa autorizzare con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi; ovvero quella "modalità" temporanea di spesa pubblica che la Regione (e qualsiasi ente pubblico) deve adottare quando, alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, il Consiglio regionale non ha approvato la legge di bilancio, autorizzativa delle spese per l'anno successivo.*

Considerato che con decreto n. 56 del 19 settembre 2025 il Presidente della Giunta regionale ha indetto le elezioni regionali, che si svolgeranno nei giorni del 23 e 24 novembre 2025, e tenuto conto dei tempi necessari sia per l'insediamento della nuova Giunta regionale che per il compimento dell'iter procedimentale di predisposizione e approvazione del nuovo Bilancio di previsione 2026-2028 - che avverrà con molta probabilità successivamente al 31 dicembre 2025 - l'Assemblea legislativa del Veneto è chiamata oggi ad approvare il progetto di legge n. 351, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026.

L'iniziativa di tale provvedimento è della Giunta regionale, che lo ha deliberato nella seduta dell'8 settembre 2025 (trattasi del disegno di legge n. 9), al fine di garantire il corretto funzionamento ordinario dell'Ente.

In pari data esso è stato trasmesso al Consiglio regionale, dove ha appunto assunto il n. 351 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura; il giorno successivo è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare, referente per l'Aula; in data 10 settembre è stato illustrato ai componenti della Commissione dall'Assessore al bilancio.

Come previsto dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il comma 2 dell'articolo 1 del progetto di legge ricorda che nel corso dell'esercizio provvisorio si applicano e possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro.

Il successivo comma 3 indica altresì alcune tipologie di spesa che non vengono assoggettate alle limitazioni previste dal comma 2: trattasi degli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese relative al finanziamento della sanità, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea - la cui mancata tempestiva attuazione

determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti -, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica

In data 15 settembre 2025 il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso favorevolmente, a maggioranza, sul progetto di legge.

In data 24 novembre 2025, infine, esso è stato licenziato a maggioranza dalla Prima Commissione e trasmesso all'Aula per la definitiva approvazione: hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Lista Zaia (Cavinato, Giacomin, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Favero), Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Soranzo con delega Casali); hanno espresso voto contrario le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Manildo Presidente (Camani, Luisetto).

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

Art. 1 - Esercizio provvisorio.

1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese relative al finanziamento della sanità, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2026.

INDICE

Art. 1 - Esercizio provvisorio.....	4
Art. 2 - Entrata in vigore.....	4